

AGEVOLAZIONI

Attività connesse tassate forfettariamente

di Luigi Scappini

L'[articolo 32, comma 1, Tuir](#) individua il **reddito agrario** nella “*parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso*”, introducendo quindi **due precise limitazioni**.

Da un lato, infatti, il rimando ai **limiti della potenzialità** fa sì che, leggendo in negativo tale affermazione, è evidente come **non tutte le attività** esercitate sul fondo **determinino** un **reddito tassabile** quale **agrario** e, dall'altro, **non tutte le attività** sono **produttive** di tale reddito, ma **solamente** quelle **agricole** come vengono definite compiutamente al successivo [comma 2](#).

Ne deriva che l'**imprenditore agricolo**, pur mantenendo le caratteristiche per rimanere tale da un punto di vista strettamente **civilstico**, può mettere in atto delle attività il cui reddito non trova capienza in quello agrario.

Tra di esse vi sono anche, per effetto di quanto previsto dall'[articolo 32, lettera c, Tuir](#), alcune **attività connesse di prodotto**: infatti, **fiscalmente**, **non** è più **sufficiente** rispettare i **criteri** dettati dal [comma 3 dell'articolo 2135 cod. civ.](#), ma è altresì **obbligatorio** che i prodotti siano **ricompresi** in un **decreto ministeriale** di emanazione biennale (da ultimo vedasi il [D.M. 13.02.2015](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62/2015).

Ai beni **non ricompresi** in tale decreto il Legislatore riserva un regime agevolato disciplinato dal successivo [articolo 56-bis, comma 2, Tuir](#); tuttavia, l'esclusione dalla tassazione su base catastale non determina l'automatica inclusione in tale norma.

Ai sensi dell'[articolo 56-bis, comma 2, Tuir](#), in particolare, “*Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 32, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggetto a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento*”.

Punto di **partenza** è la necessità, qui ribadita, di operare in un contesto di **prevalenza** di utilizzo di beni ottenuti con l'esercizio di una delle attività agricole principali; **poi**, rispettato questo parametro inderogabile, **sembrerebbe** che **tutti** i prodotti che non trovano “asilo” nel decreto ministeriale, **confluiscano** in questo **regime** di tassazione, ma così non è, come chiarito

dalla stessa **Corte di Cassazione** con la [sentenza n. 8128/2016](#).

Oggetto del contendere era la produzione di **pasta**, prodotto attualmente ricompreso tra quelli che trovano copertura nel reddito agrario per effetto del **D.M. 05.08.2010**.

La società accertata riteneva che alla **produzione di pasta**, non trovando il prodotto allocazione tra quelli dell'allora **D.M. 19.03.2004**, si rendesse applicabile il **regime forfettario** previsto dall'[articolo 56-bis, comma 2, Tuir](#), che si ricorda essere fruibile esclusivamente dalle **ditte individuali, enti non commerciali e società semplici**.

Al contrario, l'Agenzia delle entrate, trovando successiva conferma nei Supremi giudici, riteneva tale attività produttiva di un **reddito di impresa** da determinarsi in via **analitica** quale differenza tra costi e ricavi.

Punto di partenza è sempre e comunque il **dato civilistico** che qualifica come **“attività agricole connesse quelle che si esplicano su prodotti che provengono prevalentemente e direttamente dall'attività agricola principale, mentre vanno escluse le attività che riguardano prodotti di secondo grado, conseguenti a successive attività.”**.

A questo deve **aggiungersi**, come già evidenziato, il **dato fiscale** con cui il Legislatore, pur mutuando il dettato civilistico, ha **introdotto un'articolazione più strutturata** delle **attività connesse**, suscettibile anche di **ampliamento**, permettendo, come nel caso del pane, l'introduzione anche di **prodotti cd. di seconda lavorazione**.

Da ultimo, con l'[articolo 56-bis, comma 2, Tuir](#) è stato **introdotto** un ulteriore regime fiscale per le attività **connesse di prodotto, individuate per esclusione**; inoltre, **“anche se manca il richiamo diretto all'articolo 2135 cod. civ., lo stesso può essere desunto sia dalla descrizione dell'attività in esame - che ripropone sostanzialmente la disposizione civilistica - , sia dal rinvio diretto all'articolo 32, comma 2, lett. c) Tuir, anche se utilizzato per definire per esclusione ed in via residuale il campo di operatività del regime fiscale forfettario”**.

In ragione di ciò: **“se il bene ... sostiene più manipolazioni/trasformazioni, la cessione sarà soggetto a reddito di impresa: devono ritenersi, infatti, escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 56-bis Tuir le attività di trasformazione non usualmente esercitate nell'ambito dell'attività agricola che intervengono in una fase successiva a quella che ha originato i primi prodotti, atte a trasformare ulteriormente questi ultimi fino a realizzare prodotti nuovi che non trovano connessione con l'attività agricola principale ai sensi dell'articolo 2135 cod. civ., comma 3.”**.

Seminario di specializzazione

**LA GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA DEI B&B E LA NUOVA DISCIPLINA
DELLE LOCAZIONI TURISTICHE BREVI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)